





**S T A T U T O**  
dell'Associazione "Raggio Verde"  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

Articolo 1

E' costituita tra i componenti, l'Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Raggio Verde, che ha come scopo la tutela dell'ambiente, con durata illimitata nel tempo, che non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale e sociale in Roma 00192, Viale delle Milizie 1. L'associazione può costituire sedi regionali e provinciali, e delegazioni territoriali e sportelli

**TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 3

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la libera e volontaria adesione all'associazione, la democraticità della struttura, la gratuità della prestazione degli associati, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle economiche marginali; l'associazione è apartitica e non ha fini di lucro, ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento

Articolo 4

L'associazione ha la finalità di promuovere con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del decoro ambientale, architettonico, storico-archeologico e paesaggistico, della salubrità dell'ambiente, del patrimonio faunistico e vegetale e della biodiversità, nonché la messa al bando di ogni tipo di agente tossico per l'ambiente e per l'uomo. A tale fine, l'associazione potrà promuovere azioni giudiziarie civili, penali ed amministrative, potrà presentare esposti, denunce e querele nel caso siano commessi reati che ledano direttamente o indirettamente l'ambiente, il territorio e/o di riflesso la pubblica incolumità, la salute e il benessere psico-fisico degli individui anche nei luoghi di lavoro, il decoro architettonico, storico-archeologico e paesaggistico, il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati ai propri fini statutari, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio per quanto concerne le proprie finalità statutarie e potrà costituirsi parte civile in tutti i processi che ledano

direttamente o indirettamente i propri fini statutari. L'associazione può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare o immobiliare e porre in essere tutte le iniziative necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo, stipulare contratti e/o convenzioni con privati o enti pubblici finalizzati allo svolgimento delle attività utili al conseguimento dei fini statutari. Essa può inoltre assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in enti e persone giuridiche che svolgano attività non in contrasto con gli scopi sociali.

Le finalità statutarie potranno essere perseguite anche:

- 1) dando supporto alle istituzioni e/o stipulando convenzioni con le stesse al fine di sviluppare una gestione della cosa pubblica, dei servizi gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni o da aziende partecipate da enti pubblici, compatibile con un'elevata tutela dell'ambiente e della sua salubrità e del patrimonio faunistico, architettonico, storico-archeologico, paesaggistico;
- 2) dando supporto alle imprese e/o stipulando convenzioni con le stesse al fine di sviluppare una gestione dell'imprenditoria, compatibile con un'elevata tutela dell'ambiente e della sua salubrità e del patrimonio faunistico, architettonico, storico-archeologico, paesaggistico;
- 3) collaborando e/o informando le istituzioni nazionali, internazionali e/o comunitarie sulla situazione ambientale nazionale e supportando la loro azione compatibilmente ai propri fini statutari;
- 4) promuovendo lo studio del diritto dell'ambiente nazionale e la relativa comparazione con il diritto di altri paesi comunitari e non;
- 5) promuovendo e/o effettuando corsi di formazione per un'educazione improntata al rispetto dell'ambiente e della fauna, ed alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, faunistico, artistico, storico, archeologico del Paese;
- 6) promuovendo e/o istituendo oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente sia tramite acquisizione e/o amministrazione di terreni in proprio, sia indirettamente sollecitando lo Stato e gli altri enti territoriali;
- 7) promuovendo l'acquisizione da parte dell'associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-archeologico-artistico, ambientale e naturale o assicurandone la tutela ed eventualmente anche la gestione conformemente agli scopi statutari;
- 8) intervenendo presso i competenti organi perché siano emanate normative e regolamenti compatibili con un'elevata tutela dell'ambiente e della sua salubrità e del patrimonio faunistico, architettonico, storico-archeologico, paesaggistico e/o affinché siano migliorate le normative ed i regolamenti esistenti conformemente agli scopi statutari.

#### Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

### TITOLO III - SOCI

#### Articolo 6

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e ne condividano gli scopi.

I soci possono essere:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;

- soci onorari: persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

#### Articolo 7

L'ammissione dei soci ordinari, fondatori e onorari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi dovranno essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziando tra soci ordinari e altre categorie di soci.

#### Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

#### Articolo 9

Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a

titolo gratuito, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 10

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono per:

- morte;
- dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo;
- esclusione per morosità previa pronuncia del Consiglio Direttivo;
- esclusione per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o infrazioni allo statuto o al regolamento interno, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitatigli.

La radiazione è pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta ostacoli il buon andamento dell'Associazione. La delibera di radiazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al socio escluso.

Il socio escluso o receduto dall'Associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate né ad alcuna indennità.

### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

#### Articolo 12

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, l'elezione al Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Può partecipare all'assemblea e votare solo chi è in regola con il pagamento delle quote associative che dovrà

avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Possono essere delegati solo soci e sono ammessi al massimo tre deleghe per socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

#### Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale. Il Consiglio direttivo dura in carica un anno e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Ove delegato dall'assemblea, il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente ed un Vice Presidente, affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo riterrà opportuno tramite comunicazione ai consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera all'unanimità o a maggioranza dei presenti.

#### Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

In particolare:

- 1) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- 2) decide sugli investimenti patrimoniali;
- 3) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- 4) delibera sull'ammissione e sulla esclusione e/o radiazione dei soci;
- 5) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi;
- 6) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei soci;
- 7) stabilisce eventuali prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- 8) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- 9) nomina e revoca il tesoriere;

10) ha facoltà di redigere regolamenti per la organizzazione e la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

#### Articolo 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16

Il Tesoriere provvede ad elaborare il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assicura la tenuta dei registri contabili, cura la riscossione delle quote associative e provvede a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile avendo cura di tenere una contabilità aggiornata delle entrate e delle spese; svolge le funzioni di cassa, cura la raccolta e la conservazione delle quote sociali e di tutte le altre eventuali entrate ottenute dall'Associazione a vario titolo, tiene la contabilità dell'Associazione in stretto coordinamento con il Presidente.

Sono a cura e custodia del Tesoriere i libri sociali e i registri contabili dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere revocato in ogni momento, dal Consiglio direttivo, su decisione a maggioranza dei suoi membri.

#### Articolo 17

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### Articolo 18

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

#### Articolo 19

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

#### **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

##### Articolo 20

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, all'unanimità o con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

##### Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

##### Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

##### Articolo 23

Il presente statuto viene depositato e registrato ai sensi della legge 266/91 dal presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro così come stabilito dall'articolo 8, primo comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266 - Legge quadro sul volontariato rese attuabili dalla Circolare 38/E del 01.08.11 articolo 1 dell'Agenzia delle Entrate.




A questo punto dopo aver dato lettura dello statuto sopra allegato, non essendoci altro da deliberare, l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ben'.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vittorio Toffetti'.